

TI_GERICHTE 72.2004.67 vom 31. August 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2004.67_d20040831

FR: TI_GERICHTE 72.2004.67 du 31 août 2004

IT: TI_GERICHTE 72.2004.67 del 31 agosto 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 10

Al punto 2 dell'atto d'accusa si imputa a AC 2 il tentativo di infrazione aggravata alla LFStup per avere tentato di finanziare un traffico illecito di stupefacenti, sollecitando il pagamento di suoi crediti nei confronti di tale _____ allo scopo di racimolare fr. 16'000.-- da consegnare a _____, per finanziare l'acquisto di un imprecisato quantitativo di eroina. Già solo come formulata, l'accusa non concerne il realtà il tentativo di finanziare un traffico di stupefacente ma, ad uno stadio precedente, il tentativo di procurarsi il denaro per poi finanziare detto traffico. Espresso in termini giuridici, si tratta, a mente della Corte, di atti preparatori in vista del finanziamento di un traffico di stupefacente, fattispecie che però, come risulta dalla sistematica dell'art. 19 LFStup, non è punibile, ragione per cui AC 2 va prosciolto dall'imputazione di cui al punto 2 dell'atto d'accusa.

E. 11

Ai prevenuti infine ascritta la contravvenzione alla LFStup per avere, tra novembre 2003 ed il 29 aprile 2004, senza essere autorizzati, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, imputazione non contestata dagli accusati e che trova conferma nelle risultanze agli atti. Come raccontato da AC 1, gli imputati, con il _____, hanno consumato un quantitativo di complessivi circa 60 grammi di cocaina. Non è dato di conoscere con esattezza i consumi di ognuno, ritenuta comunque la predetta totale inattendibilità dell'indicazione di AC 2 di 70/80 grammi solo per sé. Visto il modesto quantitativo totale (6 grammi di stupefacente puro per tre persone), e l'arco di tempo di parecchi mesi sul quale il consumo va suddiviso, è comunque manifesto che si tratta di consumo episodico ai fini del proprio divertimento, e non di tossicodipendenza tale da giustificare un'attenuazione di pena per scemata responsabilità. AC 2, sia ben chiaro, traffica perché vuole guadagnare denaro a sostegno del proprio inoperoso e dispendioso tenore di vita, non per pagarsi il consumo di uno stupefacente di cui è schiavo, e del quale infatti non vi era traccia nelle sue urine al momento dell'arresto. D'altronde, proprio la forzatura dello AC 2 nel volere addurre consumi molto maggiori a quelli reali (vi è riscontro della vendita di 260 grammi, sicché egli non può averne consumati 80 da solo), indica con la necessaria certezza che il suo è unicamente un espediente processuale, volto all'ottenimento di uno sconto di pena per scemata responsabilità, che qui non è data, non risultando quella "qualifizierte Erheblichkeit" del turbamento della coscienza necessaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 11 CP (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. edizione, n. 3 ad art. 11 CP e riferimenti). Va in ogni caso confermata l'imputazione di contravvenzione alla LFStup, così

come indicata ai punti 3 e 4 dell'atto d'accusa.

E. 12

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. Nel caso in esame, dal profilo oggettivo gli imputati sono autori colpevoli di un traffico di 260 grammi di cocaina, quantitativo ampiamente superiore ai 180 grammi che, in assenza di attenuanti, giustificano una pena minima di 12 mesi di detenzione. 12.1. AC 1 appare chiaramente meno colpevole del correo, sia per il ruolo subordinato che per l'atteggiamento collaborante con gli inquirenti, che l'ha portato ad una pronta e completa confessione. Egli non è però privo di precedenti penali, tanto che l'odierna pena è parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d'accusa 2 dicembre 2003 del Ministero pubblico di Lugano. Ritenuti i precedenti e il concorso dell'infrazione aggravata con la contravvenzione alla LFStup, ma anche la collaborazione e il carcere preventivo sofferto, la pena può essere determinata in 12 mesi di detenzione, pari al minimo legale previsto per dall'art. 19 cifra 2 LFStup, con computo del carcere preventivo sofferto. La pena può essere sospesa condizionalmente, in quanto la prognosi per AC 1 può essere ritenuta favorevole, specie alla luce del fatto che egli ha mantenuto il posto di lavoro. Trattandosi della terza condanna, il periodo di prova va però fissato in tre anni. Inoltre, vista la grave ricaduta entro il periodo di prova, l'art. 41 cifra 3 CP impone alla Corte di revocare la sospensione condizionale della pena di 15 giorni di cui al decreto d'accusa 22 settembre 2003 del Ministero Pubblico di Lugano, pena che il AC 1 dovrà pertanto espiare.

E. 12.2

Senz'altro più grave è la posizione di AC 2, che all'età di 40 anni e padre di cinque figli, è tornato in Svizzera come falso richiedente l'asilo allo scopo, manifesto, di raggranellare denaro in qualunque maniera, anche con il traffico di droga. La sua colpa appare grave alla luce del fatto che al suo paese, grazie agli aiuti umanitari inviati per la ricostruzione, egli aveva una florida posizione economica, e perciò in Svizzera ci è arrivato in carrozza (BMW 850 secondo l'accusa), e non certo su di un gommone stipato di poveracci, con i quali non ha nulla da spartire. Non contento di fare il trafficante di droga mentre era a carico della comunità, egli ha anche coinvolto il AC 1 nei suoi traffici (che oltretutto gli dava ospitalità), al subdolo scopo di preservare se stesso dal lavoro sporco e pericoloso, quello di spaccio al dettaglio. Per tutta ricompensa, AC 2 durante l'inchiesta ha tentato pure di addossare su di lui le proprie preponderanti responsabilità, facendo intendere al Procuratore Pubblico di essere vittima del AC 1 (verbale cfr. AC 1/AC 2 27 maggio 2004, pag. 2: "... non è vero che AC 1 era il mio "cavallo" e che si occupava dei lavori sporchi, come da lui dichiarato. Al contrario ero io il suo "cavallo" e per quello che ho fatto ho dovuto rimetterci la mia automobile e ho perso tutto trovandomi nei pasticci per colpa sua.). Solo con un certo sforzo si può intravedere, tra le varie versioni rese dallo AC 2, l'apparenza di una confessione, mentre che del tutto fuori luogo sarebbe ritenere che egli abbia collaborato con gli inquirenti. Egli ha poi due precedenti penali, e si rileva che il periodo di prova relativo al secondo di essi è scaduto il 31 maggio 2002, sicché egli ha atteso solo poco più di un anno per delinquere nuovamente e più pesantemente. Stante anche in questo caso una sanzione minima di 12 mesi di detenzione, la Corte, vista anche la (modica) contravvenzione alla LFStup, non ritiene di dovere ulteriormente motivare l'adeguatezza della pena di 16 mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto, che infligge allo AC 2. Il Procuratore Pubblico ha chiesto la pronuncia di una pena da espiare. La Corte ne condivide

le preoccupazioni al riguardo della prognosi, e giunge alla formulazione di un verdetto favorevole all'imputato solo alla condizione che la pena detentiva sospesa sia abbinata ad un'espulsione effettiva del condannato. Visti i precedenti, considerato che nel secondo di essi il periodo di prova era già stato portato a tre anni, e stante una prognosi tutt'altro che rassicurante, il periodo di prova viene qui determinato nel massimo legale di 5 anni.

E. 13

Il Procuratore chiesto l'espulsione effettiva dalla Svizzera di AC 2 per 5 anni, mentre che il difensore in via principale si è opposto alla pronuncia della pena accessoria, e in subordine ha postulato che venga pronunciata per soli 3 anni, sospesa condizionalmente per due anni.

E. 14

È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati a AC 2, in quanto strumenti del reato commesso.

E. 15

La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di metà ciascuno. Rispondendo A. Per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n.2; B. Per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.2, 2, 3.2; visti gli art. 11, 18, 21, 36, 41, 55, 63, 66, 68, 69 CP;

E. 19

e 19a LFStup; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 é autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004, in diverse località del Ticino e della Svizzera Interna, senza essere autorizzato, agendo in correatà con AC 2, previo acquisto di 320 grammi, venduto 260 grammi di cocaina a vari tossicodipendenti locali, quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone; 1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004, a _____ ed in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina; e come meglio descritto nell'atto d'accusa. 2. AC 2 é autore colpevole di: 2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004, in diverse località del Ticino e della Svizzera Interna, senza essere autorizzato, agendo in correatà con AC 1, previo acquisto di 320 grammi, venduto 260 grammi di cocaina a vari tossicodipendenti locali, quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone; 2.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo tra novembre 2003 e gennaio 2004, a _____ ed in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina; e come meglio descritto nell'atto d'accusa. 3. AC 2 è prosciolto dall'imputazione di avere tentato di finanziare con fr. 16'000.- un traffico illecito di stupefacenti (punto 2 AA). 4. Di conseguenza: 4.1. AC 1 è condannato alla pena di 12 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 15 giorni di detenzione cui al DAC 2.12.2003 del Ministero Pubblico di Lugano. 4.2. AC 2 è condannato alla pena di: 4.2.1 16 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 4.2.2 all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 7 anni. 5. L'esecuzione della pena privativa della libertà inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa: 5.1. per AC 1 con un periodo di prova di 3 anni; 5.2. per AC 2 con un periodo di prova di 5 anni. 6. La sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione

inflitta a AC 1 con DAC 22.09.2003 del Ministero Pubblico di Lugano è revocata. 7. È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati a AC 2. 8. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di ½ ciascuno. 9. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale

Distinta spese :	Tassa di giustizia	fr.	200.--	Inchiesta
preliminare	fr.	33'992.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	
fr.	50.--	fr.	34'242.--	===== Distinta spese a carico di AC 1
di giustizia	fr.	100.--	Inchiesta preliminare	
fr.	16'996.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	25.--
17'121.--	=====	Distinta spese a carico di AC 2	Tassa di	
giustizia	fr.	100.--	Inchiesta preliminare	
fr.	16'996.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	25.--
17'121.--	=====	Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali Il		
presidente		La segretaria		

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.